



Decreto Dirigenziale n. 125 del 12/06/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 8 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

Oggetto dell'Atto:

ART. 208 D. LGS 152/06 E SS.MM.II.. SOC. F.LLI BALSAMO S.R.L.. IMPIANTO DI
STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI UBICATO IN
TORRE DEL GRECO (NA) AL VIALE EUROPA N.27. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
ED ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DEL D.D. N.112/2019.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

1. l'art. 208 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
2. con D.G.R. n.386/2016 integrata con DGR 8/2019 la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
3. con Decreto del Commissario Straordinario di governo 166 del 13/04/2000 è stato approvato il progetto dell'impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Torre del Greco (NA) al Viale Europa 27 di proprietà della F.Ili Balsamo s.r.l.;
4. con successivi decreti del Commissario Straordinario di Governo e dell'allora Settore Tutela dell'Ambiente, la F.Ili Balsamo Srl è stata autorizzata all'esercizio fino al 13/04/2010;
5. con D.D. 122 del 15/04/2010 la Società F.Ili Balsamo s.r.l. è stata, tra l'altro, autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, sull'area del sito di che trattasi, non interessata allo stoccaggio delle ecoballe, per un periodo di 18 mesi dalla data di emissione del citato decreto;
6. con D.D. n. 220 del 01/08/2011 la Società F.Ili Balsamo s.r.l. è stata autorizzata, fino al 30/03/2020, all'esercizio dell'attività del citato impianto da svolgersi limitatamente nella parte dell'impianto in cui non sono state stoccate le ecoballe, il cui progetto è stato approvato con D.D. 122 del 15/04/2010;
7. con il D.D. n.35 del 27/01/2012 è stato decretato, tra l'altro, l'inserimento e la cancellazione di alcuni codici CER, nonché, la presa d'atto della nomina del nuovo amministratore;
8. con il D.D. n.112 del 30/07/2018 è stata effettuata la presa d'atto di variazione dell'amministratore della società;

RILEVATO CHE:

- il Sig. Balsamo Pasquale, nella qualità di legale rappresentante della Società F.Ili Balsamo srl con nota del 14/03/2019 acquisita in data 22/03/2019 prot. n. 0186345, successivamente integrata, ha inoltrato a questa UOD istanza di rinnovo per l'esercizio dell'impianto di che trattasi, di cui al DD n. 220 del 01/08/2011, allegando alla stessa la seguente documentazione:
 1. Istanza in bollo di rinnovo dell'autorizzazione- Allegato 1°- acquisita in data 22/03/2019 prot. n. 0186345;
 2. dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla CCIAA;
 3. dichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentante della Società di non sussistenza, nei propri confronti, di cause di divieto, di decadenza o sospensione previste dal D.Lgs 159/2011;
 4. ricevuta di versamento per spese istruttorie "Rinnovo autorizzazione" di 300,00 euro, effettuato in data 09/04/2019;
 5. originale della Polizza Fideiussoria emessa dalla Compagnia Assicurazione Coface in data 13/05/2019 n. 2252112 dell'importo garantito di 60.750,00 euro (sessantamilaasettecentocinquanta/00);
 6. scheda di inquadramento urbanistico come da allegato 1c;
 7. perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la regolarità dei manufatti esistenti nell'impianto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti;
 8. relazione asseverata di tecnico abilitato attestante la permanenza della conformità dell'impianto al progetto approvato con l'atto autorizzativo di cui si chiede il rinnovo;

9. perizia tecnica asseverata integrativa del 05/06/2019 acquisita in data 07/06/2019 prot. 359848 nella quale si attesta che lo stato dei luoghi dell'impianto di che trattasi risulta essere conforme a quanto approvato con D.D. n. 220/2011.

RILEVATO altresì

che questa UOD, con D.D. 112 del 22/05/2019, nel rinnovare l'autorizzazione dell'esercizio dell'impianto di che trattasi, ha erroneamente indicato quale Legale Rappresentante della Società il Sig. Massimo Balsamo, in luogo del Sig. Pasquale Balsamo, per cui si ritiene necessario provvedere alla relativa rettifica.

- con D.D. n. 35 del 27/01/2012 la Società F.lli Balsamo srl è stata autorizzata alla gestione dei seguenti codici CER e attività:

CER	Attività
02 03 04	R13-D15
15 01 01	R3-R13-D15
15 01 02	R3-R13-D15
15 01 03	R13-D15
15 01 04	R4-R13-D15
15 01 05	R13-D13-D15
15 01 06	R3-R13-D15
15 01 07	R13-D15
15 01 09	R13-D15
15 02 03	R13-D15
16 01 03	R13-D15
16 01 06	R4-R13
16 01 17	R13
16 01 18	R13
16 01 19	R13-D15
16 01 20	R13-D15
16 02 14	R13
16 02 16	R13
16 06 04	R13
16 06 05	R13
17 04 02	R13
17 04 03	R13
17 04 04	R13
17 04 05	R13
17 04 06	R13
17 04 07	R13

17 04 11		R13
17 05 04		R13
17 06 04		R13
17 09 04		R13
19 05 03		R13-D15
19 10 01		R13
19 10 02		R13
19 12 01		R13-D15
19 12 02		R13
19 12 03		R13
19 12 04		R13-D15
19 12 05		R13-D15
19 12 07		R13-D15
19 12 08		R13-D15
19 12 09		R13-D15
19 12 10		D15
19 12 12		R13-D15
20 01 01		R3-R13-D15
20 01 02		R3-R13-D15
20 01 08		R13-D15
20 01 10		R13-D15
20 01 11		R13-D15
20 01 25		R13-D15
20 01 30		D15
20 01 32		R13
20 01 34		R13
20 01 36		R13
20 01 38		R13-D15
20 01 39		R13-D15
20 01 40		R13-D15
20 02 01		R13
20 02 02		R13-D15
20 02 03		R3-R13-D15
20 03 01		R13
20 03 02		R13-D15
20 03 03		D15
20 03 04		D15

20 03 06		R13-D15
20 03 07		R3-R13-D15

- il medesimo D.D. 35 del 27/01/2012 ha precisato che i quantitativi complessivi di rifiuti da sottoporre alle operazioni R3- R4- non possono superare le 10ton/g (lettera z.b-7 all. 4 parte II D.Lgs 152/06), quelli da sottoporre alle operazioni D13 le 20ton./g (lettera r-7 all. parte II D.Lgs 152/06) e quelli da sottoporre alle operazioni D15 le 40ton/g (lettera t-punto 7 allegato IV parte II D.Lgs 152/06);
- il citato D.D. 35/2012 ha richiamato il D.D. 122/2010 e D.D. 220/2011 le cui condizioni e prescrizioni si intendono ferme ed invariate;
- questa UOD, vista l'istanza di rinnovo della Soc. F.lli Balsamo s.r.l. ha richiesto alla Città Metropolitana di Napoli con nota n. 194071 del 26/03/2019 di voler emettere, previa opportune verifiche, la certificazione prescritta dalla DGR n. 386/2016 punto 3.5 integrata dalla DGR n. 8/2019, attestante la regolarità della relativa attività di gestione dei rifiuti, nonché il rispetto delle prescrizioni e quant'altro disposto dall'art. 197 del D.Lgs 152/06.

PRESO ATTO

1. che la Città Metropolitana di Napoli ha trasmesso con nota prot. n. 51293 del 30/04/2019 acquisita in pari data al prot. 271015 copia del verbale di sopralluogo effettuato in data 19/04/2019 presso l'impianto de quo, nel quale il medesimo Ente ha, tra l'altro, comunicato la conformità dell'impianto agli atti progettuali autorizzati;
2. che la Società F.lli Balsamo s.r.l. ha allegato all'istanza di rinnovo tutta la documentazione prescritta al punto 3.5 della DGR n. 386/2016 integrata dalla DGR 8/2019;
3. che il Responsabile del Procedimento, proponente del presente provvedimento attesta che, in capo a se stesso, non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazione di conflitto di interessi, in atto o potenziali;
4. che questa UOD in data 07/06/2019 ha inoltrato alla competente Prefettura di Napoli la richiesta di informazioni antimafia, per la Società F.lli Balsamo s.r.l., ai sensi D.Lgs 159/2011;
5. che la Società è iscritta nella White-List della Prefettura di Napoli così come da nota della citata Prefettura prot. 190842 del 13/07/2018;
6. che la Società F.lli Balsamo srl con nota del Comune di Torre del Greco (NA) acquisita in data 30/05/2019 ha comunicato la variazione del numero civico relativo all'indirizzo dell'impianto;

CONSIDERATO:

1. che con D.D. 112/2018 questa UOD ha preso atto della nomina del nuovo Rappresentante Legale Sig. Pasquale Balsamo;
2. che con D.D. 112/2019 questa UOD ha rinnovato l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto de quo indicando erroneamente il Sig. Massimo Balsamo quale Legale Rappresentante della società.

RITENUTO:

1. che si possa procedere al rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Torre del Greco (NA) al Viale Europa 27 con validità fino al 11/06/2029 (validità dieci anni);

2. che si debba procedere alla rettifica del nominativo del Legale Rappresentante Sig. Pasquale Balsamo in luogo del Sig. Massimo Balsamo erroneamente indicato nel D.D. 112/2019.

VISTO:

- il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- la DGR n. 386/2016 integrata dalla DGR 8/2019;
- i DD.DD. n. 220 del 01/08/2011 e n. 35 del 27/01/2012 dell'allora AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, rispettivamente del Settore 07 e del Settore 02;
- il D.D. n. 112/2018;
- il D.D. n. 112/2019;
- la D.G.R. n. 148 del 09/04/2019.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD, nonché dalla proposta del Responsabile del Procedimento dott. Gaetano Bocchetti di adozione del presente provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

RINNOVARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, fino al 11/06/2029 alla Soc. F.lli Balsamo s.r.l. legalmente rappresentata dal Sig. Pasquale Balsamo, con sede legale ed operativa in Torre del Greco (NA) al Viale Europa 27, iscritta alla CCIAA di Napoli n. 06467200637, l'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Torre del Greco (NA) al Viale Europa,27, da svolgere limitatamente nella parte dell'impianto in cui non sono stoccate le ecoballe, il cui progetto è stato approvato con D.D. 122/2010;

Che, in conformità al D.D. n. 35/2012, l'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto si riferisce ai seguenti codici CER e attività di seguito riportati:

CER	Attività
02 03 04	R13-D15
15 01 01	R3-R13-D15
15 01 02	R3-R13-D15
15 01 03	R13-D15
15 01 04	R4-R13-D15
15 01 05	R13-D13-D15
15 01 06	R3-R13-D15
15 01 07	R13-D15
15 01 09	R13-D15
15 02 03	R13-D15
16 01 03	R13-D15
16 01 06	R4-R13
16 01 17	R13

16 01 18		R13
16 01 19		R13-D15
16 01 20		R13-D15
16 02 14		R13
16 02 16		R13
16 06 04		R13
16 06 05		R13
17 04 02		R13
17 04 03		R13
17 04 04		R13
17 04 05		R13
17 04 06		R13
17 04 07		R13
17 04 11		R13
17 05 04		R13
17 06 04		R13
17 09 04		R13
19 05 03		R13-D15
19 10 01		R13
19 10 02		R13
19 12 01		R13-D15
19 12 02		R13
19 12 03		R13
19 12 04		R13-D15
19 12 05		R13-D15
19 12 07		R13-D15
19 12 08		R13-D15
19 12 09		R13-D15
19 12 10		D15
19 12 12		R13-D15
20 01 01		R3-R13-D15
20 01 02		R3-R13-D15
20 01 08		R13-D15
20 01 10		R13-D15
20 01 11		R13-D15
20 01 25		R13-D15
20 01 30		D15

20 01 32		R13
20 01 34		R13
20 01 36		R13
20 01 38		R13-D15
20 01 39		R13-D15
20 01 40		R13-D15
20 02 01		R13
20 02 02		R13-D15
20 02 03		R3-R13-D15
20 03 01		R13
20 03 02		R13-D15
20 03 03		D15
20 03 04		D15
20 03 06		R13-D15
20 03 07		R3-R13-D15

PRECISARE che, in conformità al D.D. 35/2012 i quantitativi complessivi di rifiuti da sottoporre alle operazioni R3- R4- non possono superare le 10ton/g (lettera z.b Punto 7 Allegato IV parte II D.Lgs 152/06), quelli da sottoporre alle operazioni D13 le 20ton./g (lettera r- Punto 7 Allegato IV parte II D.Lgs 152/06) e quelli da sottoporre alle operazioni D15 le 40ton/g (lettera t-punto 7 allegato IV parte II D.Lgs 152/06);

DARE ATTO che l'autorizzazione ha validità fino al 11/06/2029

RICHIAMARE i D.D. 122/2010, D.D. 220/2011, D.D. 35/2012 D.D. 112/2018 ed ogni altro relativo provvedimento autorizzativo emesso e non abrogato, le cui condizioni e prescrizioni vigenti restano ferme ed invariate.

ANNULLARE e sostituire il D.D. n. 112/2019

PRESCRIVERE CHE:

1. la Società è tenuta ad adeguarsi alle "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti per la prevenzione dei rischi" come da Circolare del MATTM n. 0001121 del 21/01/2019, prevedendo, tra l'altro, l'istallazione di un impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h 24 e dispositivi di protezione attiva antincendio, tra cui si annoverano anche i sistemi di rilevazione e allarme incendio;
2. la Società dovrà attenersi tassativamente alle quantità di rifiuti massime stoccabili nell'impianto, eventualmente prescritte dai VV.FF., qualora queste ultime risultassero inferiori a quelle autorizzate con il presente provvedimento;
3. il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni atte a ridurre le emissioni diffuse di polvere prodotte dallo stoccaggio in cumuli dei rifiuti e dalle fasi di trattamento e movimentazione;
4. le attività di recupero dei rifiuti devono essere realizzate in conformità a quanto prevede il D.M.05/02/1998 (test di cessione, ecc.);

5. obbligo di certificazione di analisi chimico-fisico del rifiuto, con caratterizzazione dello stesso, per i rifiuti che si intendono conferire all'impianto;
6. le caratteristiche dei materiali ottenuti dalle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, qualora non normate da norme Comunitarie o Nazionali, devono rispettare le caratteristiche che prevedono le Norme Tecniche Generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi del citato D.M. 05/02/1998, per le diverse tipologie previste;
7. le caratteristiche dei materiali metallici, ottenuti dalle attività di recupero, qualora gli stessi fossero classificati "End of Waste", devono essere conformi a quanto prevedono gli specifici Regolamenti Comunitari;
8. le attività previste per il recupero dei rifiuti non pericolosi devono avvenire nel rispetto delle specifiche norme comunitarie e, in loro assenza, delle norme nazionali vigenti, qualora anche quest'ultime fossero assenti, le attività di recupero devono conformarsi a quanto prevedono le Norme Tecniche Generali per il Recupero di materia dai rifiuti non pericolosi di cui al citato D.M. 05/02/1998 per le diverse tipologie previste;
9. qualora i materiali ottenuti dalle attività di recupero non dovessero rispettare le succitate normative, gli stessi dovranno essere considerati rifiuti e pertanto assoggettati alla normativa vigente in materia di rifiuti e della loro gestione;
10. la società dovrà verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di impatto acustico, da misurarsi presso l'area di impianto e presso il ricettore individuato, e dovrà trasmettere all'Arpac la relazione sulle misure effettuate. L'Arpac dovrà verificare che i valori di pressione sonora misurati rientrino nei limiti fissati dalla normativa vigente; la società dovrà effettuare autocontrolli biennali i cui esiti dovranno essere trasmessi a questa UOD, all'Arpac ed al Comune;
11. il titolare dovrà provvedere ad effettuare le analisi delle acque reflue con cadenza semestrale, tramettendo gli esiti all'Ente Idrico Campano. I parametri dovranno rispettare quelli previsti dalla tab. 3 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per la pubblica fognatura;
12. il titolare è tenuto all'obbligo di stipula di regolare contratto con ditta/società regolarmente autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti dal ciclo produttivo; in caso di inosservanza delle predette prescrizioni agli scarichi idrici il titolare sarà soggetto all'applicazione delle procedure previste dall'art.130 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
13. i rifiuti originati dall'attività devono essere assoggettati alla normativa sul Catasto dei Rifiuti di cui all'art. 189 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
14. il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deposito temporaneo) deve essere eseguito nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 lettera bb) del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
15. il carico e scarico dei rifiuti devono essere annotati sull'apposito registro, di cui all'art. 190 del citato D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. accessibile in ogni momento agli Organi di Controllo;
16. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., debbono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
17. per quanto non riportato nel presente provvedimento, si applica la normativa vigente in materia di rifiuti e della loro gestione.

SPECIFICARE che qualora l'esito della informativa antimafia risultasse positiva, ciò comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione rilasciati da questa UOD per l'impianto de quo.

INCARICARE la Città Metropolitana di Napoli ad effettuare i controlli di competenza ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs 152/06.

NOTIFICARE il presente provvedimento alla Soc. F.Ili Balsamo srl con sede legale in Torre del Greco (NA) viale Europa 27.

TRASMETTERE il presente decreto al Comune di Torre del Greco (NA), alla Città Metropolitana di Napoli, all'Arpac, all'Asl NA3Sud, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti dell'Arpac, all'Ente Idrico Campano Distrettuale, all'Albo Gestore Ambientale, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti dell'Arpac, alla Segreteria della Giunta e al Burc per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di 60 e 120 giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle norme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. 112 del 22/05/2019.

Antonio Ramondo